



## VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

In data 28 febbraio 2022 alle ore 15,30, si è riunita presso la sede dell'Associazione ADA ODV di Pescara in Piazza Caduti del Mare nr. 16, l'Assemblea STRAORDINARIA dell'Associazione ADA ODV ETS di Pescara per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

### 1 ) MODIFICA DELLO STATUTO.

A norma dello Statuto vigente assume la Presidenza, il Presidente dell'Associazione ADA ODV di Pescara, il Sig. DI MARCO Michele che, constatato che sono presenti nr. 10 soci, più 7 in delega per un totale di nr. 17 ammessi al voto, come sotto indicati, il Presidente dichiara che l'Assemblea è validamente costituita e, lo stesso propone di nominare quale segretario verbalizzante della seduta il Sig. LEONELLI Carlo, che accetta. Tale nomina viene votata in modo palese, all'unanimità dall'Assemblea.

I soci presenti sono: Leonelli Carlo, Di Marco Michele, Pirocco Cinzia, Renzetti Emilia Gualdieri Antonina, Renzetti Rodolfo, Di Rocco Gabriella, Ricciardi Sergio, Berghella Brigitta, Chittolini Cosetta, e per delega, i Sigg.ri/e soci: Giancola Antonio *delega DI MARCO Michele*, D'AMICO Emilia *delega RENZETTI Emilia*, PAVONE Nino *delega LEONELLI Carlo*, D'OSTILIO Domenico *delega RENZETTI Rodolfo*, DIONISIO Maria Lucia *delega GUALDIERI Antonina*, RICCIARDI Michele *delega RICCIARDI Sergio*, NAPOLETANO Anna *delega DI ROCCO Gabriella*.

Compiuto l'accertamento per aver raggiunto il quorum di presenza dei soci, di cui sopra, il Presidente prende la parola, per ringraziare i presenti per la partecipazione alla riunione, e provvede ad esperire tutte le formalità relative alle distanze da rispettare tra i partecipanti soci, e verifica che gli stessi abbiano indossato la mascherina, ed aver esibito il Green Pass, nel rispetto delle disposizioni legislative tutt'ora in vigore sull'emergenza sanitaria da COVID 19.

Il Presidente comunica che l'Organo di Amministrazione ha ritenuto necessario convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci per modificare il nome dell'Associazione, come risulta dalla bozza di Statuto di cui appresso e, lo Statuto sociale, e che le modifiche dello Statuto rispondono all'esigenza di adeguare il medesimo alla nuova disciplina relativa al Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 03 luglio 2017 nr. 117 e ss. mm.).

Il Presidente, quindi, procede a questo punto alla lettura, articolo per articolo, dall'1° al 24° articolo del nuovo Statuto, dei quali i Soci dispongono personale copia, evidenziando per ciascuna norma le differenze, ove esistenti, rispetto alla versione ad oggi vigente. L'Assemblea è chiamata alla votazione al termine della lettura degli articoli variati e, al termine della

lettura integrale, sull'approvazione con voto palese dello Statuto come modificato nella sua integrità.

L'Assemblea Straordinaria, dopo ampia ed esauriente discussione con voti favorevoli in numero di 17 sul totale degli ammessi al voto di 17 soci, approva all'unanimità la modifica degli articoli dal primo al ventiquattresimo e, in versione integrale, il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente verbale e ne forma parte integrante e sostanziale.

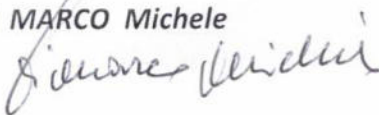
La nuova denominazione dell'Associazione è, pertanto **ASSOCIAZIONE ALDA - ODV - ETS**  
**"ASSOCIAZIONE LIBERA per i DIRITTI degli ANZIANI" - Pescara.**

Considerato che l'Associazione è già iscritta al Registro Regionale del Volontariato della Regione Abruzzo con determinazione nr. DA5/006 del 04/01/2006, il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, e dello Statuto ad esso allegato, che è esente sia dall'imposta di bollo che dell'imposta di Registro (ex art. 82 comma 3 e 5 del Codice del Terzo Settore D.lgs. 117/2017).

Null'altro essendovi su cui discutere e deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione dell'Assemblea straordinaria alle ore 17,15, previa stesura, lettura e approvazione all'unanimità del presente verbale.

*Il Presidente*

DI MARCO Michele



*Il Segretario Verbalizzante*

LEONELLI Carlo



# STATUTO

ASSOCIAZIONE LIBERA PER I DIRITTI DEGLI ANZIANI (ALDA)

di PESCARA - ODV ETS -



## ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

L'Associazione ADA Odv Ets di Pescara (Associazione per i Diritti degli Anziani), con il presente Statuto come modificato dall'Assemblea, si è modificata anche nella sua denominazione. Il nuovo nome dell'associazione è pertanto "ASSOCIAZIONE LIBERA per i DIRITTI degli ANZIANI Organizzazione di Volontariato Ente del Terzo Settore di Pescara, in forma abbreviata "ALDA ODV ETS", ai sensi del Codice Civile, e del D. Lgs. nr. 117/2017.

L'Associazione ha sede in Pescara in Via Pietro Nenni nr. 4

L'Associazione non ha fine di lucro.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'utilizzo delle indicazioni "Organizzazione di Volontariato" e "Ente del terzo Settore e/o degli acronimi ODV e ETS nella denominazione dell'Associazione, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico è obbligatorio e subordinato al perfezionamento dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il trasferimento della Sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

## ART. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione è volontaria, apartitica, aconfessionale senza finalità sindacali, politiche e commerciali, a struttura democratica costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ricreative, culturali nel pieno rispetto della Libertà e dignità degli associati. Essa si prefigge lo scopo di:

° promuovere iniziative atte a garantire il diritto dell'anziano e la conoscenza dei propri diritti, ad un sistema integrato di servizi e strutture sociali, sanitarie ed assistenziali per combattere

l'isolamento e l'emarginazione che gli consentono il mantenimento di normali condizioni di vita e la possibilità di restare inserito nel proprio ambiente e contesto socio- culturale, e favorire la piena partecipazione delle persone anziane alla vita sociale, politica, economica, lavorativa e familiare, salvaguardando la pienezza dei loro diritti e contrastando l'esclusione sociale, con lo stimolo e il coinvolgimento della terza Età in attività di volontariato sociale a favore dei più deboli ed emarginati ;

- ° assumere o stimolare iniziative finalizzate al supermercato di situazioni emarginanti e consentire la piena partecipazione delle persone anziane e l'incontro tra persone di tutte le età alla vita familiare, sociale e lavorativa, sviluppando attività ricreative , culturali , sportive ;
- ° realizzare brevi viaggi a scopo ludico e turistico ;
- ° realizzare indagini e rilevazioni sulle condizioni di vita e sui problemi delle persone anziane promuovere manifestazioni , convegni ed altre iniziative volte a suscitare interesse per gli anziani ai problemi della società;
- ° intervenire, promuovere, informare con iniziative svolgendo attività di segretariato sociale per la diffusione della conoscenza tra gli anziani e non dei propri diritti e dei mezzi e modi nei servizi di assistenza per l'ottenimento e la tutela degli stessi in ordine alle questioni della casa, della sanità in materia fiscale ed amministrativa ed altri simili, presso gli Enti preposti ;
- ° promuovere seminari, convegni, tavole rotonde e analoghe manifestazioni, nonché partecipare alla formulazione di provvedimenti legislativi o amministrativi che possano comunque essere necessari per il miglioramento della condizione dell'anziano ed assicurare la propria presenza in organismi pubblici, dove sia richiesta la partecipazione di rappresentanza sociale, con organismi Comunali Regionali e , ovvero con altre Istituzioni Associazioni e soggetti aventi scopi analoghi , affini, complementari, e con esse operare nel campo delle solidarietà sociali e familiare con attività attenta ai bisogni degli indigenti, mirando al bene di coloro che vivono al limite della sopravvivenza. Tenere presente il bene globale della famiglia, degli anziani aiutandoli a soddisfare i bisogni propri.



Per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ricreative, culturali, e per la realizzazione dello scopo e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione, ai sensi dell' Art. 5 del D. lgs. Nr. 117/2017 e s.m.i. esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale :

- a ) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1 commi 1 e 2 , della legge 8 novembre 2000, nr. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 nr. 104 e alla legge 22 giugno 2016 nr. 112 e successive modificazioni ;
- b ) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, escluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della pratica del volontariato di cui al presente articolo;

c ) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 Marzo 2003 nr. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale;

d ) Beneficienza, sostegno agli indigenti con distribuzione di prodotti alimentari o prodotti di cui alla legge 19 Agosto 2016 nr. 166 e successive modificazioni, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate anziane e non che vivono al limite della sopravvivenza.

Nello specifico, a titolo esemplificativo, le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati in modo personale, spontaneo e gratuito sono :

a ) iniziative che tutelino il diritto dell' anziano ad un sistema integrato di servizi e strutture sociali, sanitarie ed assistenziali che gli consentano il mantenimento di normali condizioni di vita e la possibilità di restare inserito nel proprio ambiente e contesto socio – culturale ;

b ) attività che favoriscano la piena partecipazione delle persone anziane alla vita sociale, aggregativa, economica, lavorativa e familiare, salvaguardando la pienezza dei loro diritti e contrastando ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale ;

c ) iniziative finalizzate al superamento di situazioni emarginanti e consentire la piena partecipazione delle persone anziane alla vita familiare, sociale , ricreativa e lavorativa ;

d ) attività a favore della società che valorizzino la grande risorsa rappresentata dall'immenso patrimonio di esperienza, di cultura ,solidaristiche di capacità degli anziani ,quali ad esempio attività culturali, ludico/motorie sportive, ricreative, turistiche, assistenziale con finalità di aggregazione sociale ,socio- assistenziali , informative e di formazione, atte anche a favorire lo scambio culturale e l'incontro tra persone di tutte le età ;

e ) attività culturali e di socializzazione da realizzarsi all'esterno a contatto con la natura, per favorire la cura dell'ambiente come occasione di integrazione sociale della persona ;

f ) indagini e rilevazioni sulle condizioni di vita e sui problemi delle persone anziane e promuovere interventi, manifestazioni, e altre iniziative volte a suscitare interesse per gli anziani ai problemi della società , atte a combattere l'isolamento sociale ;

g ) la promozione di borse di studio per l'approfondimento delle tematiche riguardanti la terza età ;

h ) interventi e progetti per la salvaguardia dei diritti degli anziani ;

i ) attività di segretariato sociale che indirizzi gli anziani verso la migliore soluzione dei problemi pratici e assistenziali , aiutandoli a soddisfare i bisogni e diritti propri, cui potranno venirsi a trovare in ordine alle questioni della casa della sanità, dell'attività dei servizi sociali quali l'assistenza fiscale e amministrativa ecc. ed altre simili ;

l ) seminari , convegni, tavole rotonde e analoghe manifestazioni, nonché partecipare alla formulazione di provvedimenti legislativi o amministrativi che possano comunque essere necessari per il miglioramento della condizione dell'anziano ed assicurare la propria presenza in organismi pubblici dove sia richiesta la partecipazione di rappresentanze sociali ;

m ) iniziative in linea con le finalità associative svolte in collaborazione con organismi Comunali, Regionali, e nazionali, ovvero in collaborazione con le altre Associazioni, Istituzioni e soggetti aventi scopi analoghi, affini, complementari o comunque connessi ai propri, e con esse associazioni operare nel campo delle solidarietà sociali e familiari con attività attenta ai bisogni degli anziani e non, di indigenti, mirando al bene di essi che vivono al limite della sopravvivenza , partecipare a consorzi e cooperative finalizzati ad una o più attività utili al soddisfacimento degli interessi degli associati ;

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, può collaborare con altri Enti del terzo Settore e con Enti senza fini di lucro, nonché con soggetti Pubblici e privati. Può , inoltre, stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Reti associative , associazioni, Istituti, fondazioni, cooperative e imprese sociali e/o altri Enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale , spontaneo e gratuito.

L'Associazione può esercitare anche attività diverse, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle elencate, nei limiti consentiti dall' Art.6 del D. lgs. Nr. 117/2017, e s.m.i. . La loro individuazione può essere operata su proposta dell'Organo di Amministrazione ed approvata in Assemblea dei soci.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 33 comma 1 del d.lgs 3 Luglio 2017 n.117.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, l'Organo di Amministrazione ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'Art: 13 comma 6 del D. lgs nr. 117/2017 e s.m.i.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive

effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000 nr. 445, purché non superino l'importo di Euro 10,00 giornalieri e Euro 150,00 mensili, stabilito dall'organo sociale di Amministrazione competente, il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, ai sensi dell'art. 17 del D. lgs. Nr. 117/2017 e s.m.i.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontariato.

L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del D. lgs. Nr. 117/2017 e s.m.i.

L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto legislativo 3 luglio 2017 nr. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione ; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

### **ART. 3 - AMMISSIONE**

Ai sensi dell'art.32 del D. lgs. Nr. 117/2017 e s.m.i. il numero dei soci è illimitato. Sono soci dell'organizzazione tutte le persone fisiche, in numero non inferiore a sette che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda scritta dell'interessato con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

La deliberazione è comunicata all'interessato dall'Organo di Amministrazione ed annotata nel libro degli associati, dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di Amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

## **ART. 4 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI**

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipare alla vita dell'Associazione ed alla sua attività.

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di :

- ° eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi ;
- ° essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento ;
- ° di partecipare a tutte le attività promosse dall' Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione ;
- ° essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge, al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci ;
- ° prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del Rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali ;
- ° di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali Regolamenti e di modifiche allo Statuto ; hanno diritto di voto in Assemblea i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto ;
- ° di consultare in visione i libri sociali , presentando richiesta scritta all' Organo di Amministrazione ;
- ° e il dovere di :
- ° rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno delle deliberazioni assunte dagli organi sociali ;



- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione ;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà ;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dall'Assemblea dei soci.

## **ART. 5 - QUALITA' DI VOLONTARIO**

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

## **ART. 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO**

La qualifica di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione e per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, pagamento di rinnovo che dovrà avvenire entro e non oltre il primo quadrimestre di ogni anno.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall'organizzazione: L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, su proposta dell'Organo di Amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta, sia all'interno dell'Associazione, sia all'esterno per designazione o delega. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

## **ART. 7 - GLI ORGANI SOCIALI**

Sono organi dell'organizzazione :

- L'ASSEMBLEA DEI SOCI ;
- ORGANO DI AMMINISTRAZIONE;
- IL PRESIDENTE ;

- ° II VICE PRESIDENTE
- ° II TESORIERE /SEGRETARIO
- ° L'ORGANO DI CONTROLLO ( eventuale )

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

## **ART. 8 - L' ASSEMBLEA**

L' Assemblea è composta dai soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano ed è composta da tutti i soci. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari .

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in sua assenza dal Vice Presidente, o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

E' convocata mediante avviso scritto, da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, con comprovata ricezione, spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci, oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

Delle riunioni dell' Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea, appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

## ART. 9 - COMPITI DELL' ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria :

- \* determina le linee generali programmatiche dell'Attività dell'Associazione ;
- \* approva il bilancio di esercizio e la relazione di missione ai sensi dell' Art. 13 del D. lgs. Nr. 117/2017 ;
- \* approva l'eventuale Bilancio sociale ;
- \* elegge tra i soci i componenti dell'Organo di Amministrazione, approvandone preventivamente il numero e li revoca ;
- \* nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti stabilendone l'eventuale compenso ;
- \* nomina e revoca l'organo di controllo ;
- \* delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti ;
- \* delibera sull'esclusione degli associati ;
- \* approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ;
- \* ratifica la sostituzione dei membri dell'Organo di Amministrazione dimissionari, decaduti o deceduti, deliberata dall'Organo di Amministrazione , attingendo dalla graduatoria dei non eletti ;
- \* approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni ;
- \* delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari ;
- \* delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dall'Organo di Amministrazione ed attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza ;
- \* delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati ;
- \* determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 2 dello Statuto.
- \* approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell' Associazione ;

° delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell' Art. 2 del presente Statuto.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell' Assemblea, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione.

## **ART. 10 - ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

Ciascun associato dispone del voto singolo. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta ad un altro associato, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio non può avere più di tre deleghe.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

## **ART. 11 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

L'assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'organizzazione con la presenza in proprio o per delega, di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, delibera la trasformazione, la fusione, o lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall' Art. 8 del presente Statuto.

## **ART. 12 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE**

L'Organo di Amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero dispari da un minimo di 3 ad un massimo di 11 membri eletti dall'Assemblea tra gli associati, per la durata di anni 4 e sono rieleggibili per 2 mandati, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo dell'Organo di Amministrazione, in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori, si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eleggendo Organo di Amministrazione.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente dell'Organo di Amministrazione ed è eletto dall'Assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di Amministrazione.

L'Organo di Amministrazione elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.

L'Organo di Amministrazione può riconoscere la qualità di Presidente Onorario, socio onorario, sostenitore, benemerito alle persone fisiche e giuridiche che, aderendo a principi e all'attività dell'Associazione, diano a questa particolari contributi, di supporto, onorabilità, professionalità, onestà, lealtà donazioni e lasciti di ogni tipo. La qualità di Presidente onorario, socio onorario, sostenitore, benemerito, comporta la facoltà di partecipare alle sedute assembleari senza diritto di voto.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, oppure in quelle mansioni per le quali venga appositamente delegato

Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, cura la tenuta del libro di cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dall'Organo di Amministrazione.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, l'Organo di Amministrazione provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti : la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri dell'Organo di Amministrazione, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate, relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

L'Organo di Amministrazione è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività :

- a ) attua tutte le deliberazioni dell' Assemblea ;
- b ) redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'Art. 13 del D. lgs. nr. 117/2017 e s.m.i. ;
- c ) redige e presenta all'Assemblea l'eventuale bilancio sociale ;
- d ) delibera sulle domande di nuove adesioni ;
- e ) sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci ;
- f ) sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari ;
- g ) propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 2 del presente Statuto ;

L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice presidente o ,in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto, allo scopo dall'Organo di Amministrazione.

L' Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente di regola ogni anno e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno metà più uno dei componenti.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri dell'Organo di Amministrazione.

I verbali delle sedute dell'Organo di Amministrazione , redatti a cura dal Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri dell'Organo di Amministrazione . Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti ; in caso di parità di voti , prevale il voto del Presidente.



Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza, avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

## ART. 13 - IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'organo di amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede l'Organo di Amministrazione, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.

Il Presidente, in caso di urgenza, ne assume i poteri ed adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente l'Organo di Amministrazione per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dall'Organo di Amministrazione, chiedendo ratifica allo stesso.

In caso di assenza o impedimento il Vicepresidente sostituisce, il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni o, in assenza anche del Vicepresidente, le funzioni vengono affidate al membro dell'Organo di Amministrazione più anziano di età.

## ART. 14 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE

Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 30 del D. lgs. Nr. 117/2017 e s.m.i., può essere nominato dall'Assemblea un organo di Controllo.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta Amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001 nr. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita, inoltre, il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro, ai sensi dell'art. 30, comma 6 del Codice del Terzo Settore, nonché compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. L'organo di Controllo presenta all'Assemblea ogni anno una relazione scritta allegata al bilancio consuntivo.

I componenti dell'organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai componenti l'Organo di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo rimane in carica quattro anni ed è formato da 3 (tre) componenti effettivi e due supplenti, ai quali si applicano l'art. 2399 del C.C. (cause di ineleggibilità e decadenza). I componenti dell'Organo di Controllo devono possedere adeguati requisiti di professionalità e onorabilità e devono essere iscritti all'albo professionale dei dottori commercialisti; peraltro, almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2397 del Codice Civile. I membri effettivi eleggono nel loro seno il Presidente.

L'Organo di Revisore Legale dei conti, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'Associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i. In difetto la nomina è facoltativa. L'Organo di Revisione è nominato dall'Assemblea tra i Revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro. L'Organo di Revisione vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio o dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. I componenti dell'Organo di Revisione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



## ART. 15 - RISORSE ECONOMICHE E BILANCI

L'associazione è amministrativamente e patrimonialmente autonoma; essa trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) quote associative;
- 2) contributi pubblici e privati;
- 3) contributi dello stato, di enti e istituzioni pubbliche e private o di organismi internazionali;
- 4) donazioni e lasciti testamentari;
- 5) rendite patrimoniali;
- 6) raccolte fondi;
- 7) entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (rif. Art 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017).

Le quote associative annuali sono stabilite dall'organo di amministrazione. Eventuali contributi straordinari sono stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare.

L'adesione all'associazione non prevede obblighi di finanziamento o esborso ulteriori rispetto al versamento originario, se previsto, e alla quota annuale.

È sempre facoltà degli aderenti effettuare versamenti ulteriori a favore dell'associazione.

Tutti i versamenti, a qualunque titolo effettuati, sono a fondo perduto.

Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti dei soci fondatori.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno l'organo di amministrazione approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la definitiva approvazione entro il 30 aprile ovvero entro diverso termine, prorogato dall'organo di amministrazione, che consenta il tempestivo deposito del bilancio stesso presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini di legge.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dall'organo di amministrazione o ne ricorrano i presupposti di legge, l'organo di amministrazione, ogni anno, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro i medesimi termini sopra previsti per la definitiva approvazione.

## **ART. 16 - I BENI**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili, comunque appartenenti all'Associazione, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità previste dal presente Statuto.

## **ART. 17 - LIBRI SOCIALI E TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ASSOCIATI**

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1 del D. Lgs. 117/2017 l'Associazione deve tenere: a) il libro degli associati o aderenti; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Al fine di garantire i diritti di informazione e trasparenza, tutti i soci sono registrate all'interno di apposito Registro-Libro dei soci, tenuto a cura dell'organo di amministrazione, che ne cura il puntuale aggiornamento.

Tutte le assemblee, verbali e delibere vengono registrate in apposito Libro-Quaderno dei Verbali tenuto a cura dell'organo di amministrazione, che ne cura il puntuale aggiornamento.

Tutti i soci hanno diritto di prendere visione, dando congruo preavviso e mediante comunicazione scritta motivata all'organo di amministrazione, dei Registri.

## **ART. 18 - CONVENZIONI**

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. lgs. Nr. 117/2017, sono deliberate dall'organo di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Organizzazione.



## **ART. 19 - PERSONALE RETRIBUITO**

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito, nei limiti previsti dall'art. 33 del D. lgs. Nr. 117/2017. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito Regolamento da adottare dall'organizzazione.

## **ART. 20 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

Lo scioglimento dell'Associazione per cessazione dell'attività o per qualunque altra causa deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto al voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione, ai sensi dell'art.9 del Codice del Terzo Settore. In caso di scioglimento, cessazione, ovvero estinzione, dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ( di cui all'art. 45, comma 1 del Codice del Terzo Settore ), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre Associazioni di promozione sociale o altri Enti del terzo Settore non lucrativi socialmente utili, aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente Statuto o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata con A/R, o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 nr. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere, sono nulli. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al precedente capoverso, avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

## **ART. 21 - ONORABILITA' E INCOMPATIBILITA'**

Per ricoprire le cariche di Presidente, membro dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di Controllo, oltre a quanto previsto dallo Statuto, si applicano i requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza previsti dalle norme contenute nel Codice Civile e nel Codice del Terzo Settore.

## **ART. 22 - ISCRIZIONE NEL REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE**

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante

fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto, nonché la propria natura di Ente non commerciale per le finalità di cui all'art. 83 del citato D.lgs. nr. 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre, nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Nelle more dell'istituzione del Registro Unico, si iscrive ai Registri Esistenti.

## ART. 23 - RIMANDI AL CODICE CIVILE E ALLA NORMATIVA DI SETTORE

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal Codice del Terzo Settore e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile al Codice del Terzo Settore e successive modificazioni, al Codice Civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

## ART. 24 - NORMA TRANSITORIA

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

AGENZIA DELLE ENTRATE  
DIREZIONE PROVINCIALE DI  
PESCARA

Ufficio Territoriale di Pescara  
Piazza Italia, 15 - 66121 Pescara

1° originale dell'atto qui  
registrato il 1.3.2022 al  
n. 486 serie 3  
Versati Euro  
(ALLO ESENTE)  
con Mod. del  
IL DIRETTORE TERRITORIALE

\* Firma su delega del Direttore Provinciale

OPERATORE TRIBUTARIO  
Cumillo CONTROGGI 184

